

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2012, n. 26

Misure urgenti in materia di fiscalità regionale e ulteriori provvedimenti di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

(GU n.7 del 16-2-2013)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Umbria - Parte I, II serie generale n. 58
del 28 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Determinazione maggiorazione aliquota addizionale
regionale dell'IRPEF

1. La maggiorazione dello 0,2 per cento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17 (Misure urgenti in materia di tributi regionali) rispetto all'aliquota di base fissata dalla normativa statale, e' confermata per l'anno d'imposta 2013 e per i successivi fino a nuova disposizione legislativa regionale.

2. Sono altresì confermate le modalità applicative della maggiorazione dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 17/ 2011.

Art. 2
Modificazioni dell'art. 2 della legge regionale
9 febbraio 2011, n. 17

1. Dopo il comma 2, dell'art. 2 della legge regionale n. 17/ 2011 e' inserito il seguente comma:

"2-bis. La misura dell'imposta di cui al comma 1 e' determinata per l'anno d'imposta 2013 in euro 0,025 per litro di benzina."

2. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 17/2011 le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo".

Art. 3
Disposizioni in materia di imposta regionale
sulle emissioni sonore degli aeromobili

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, in attuazione dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili e' soppressa.

Art. 4
Adeguamento al d.l. n. 174/2012.
Modificazioni a leggi regionali

1. La Regione per il contenimento della spesa pubblica adegua il proprio ordinamento alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

2. In particolare, in attuazione di quanto disposto al comma 1:

a) il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese), e' sostituito dal seguente:

"1. Nelle societa' partecipate totalmente o in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali ovvero da societa' controllate dalla Regione, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico, al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non puo' essere superiore, rispettivamente, al 50 per cento e al 30 per cento delle indennita' di carica e di funzione spettanti al Presidente della Giunta regionale. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, fermo il limite di cui al primo periodo in materia di onnicomprensivita' del trattamento economico, ovvero i dipendenti della societa' controllante, hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione di appartenenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.";

b) al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2007, dopo le parole: "Nelle societa' costituite con legge regionale" sono inserite le seguenti: "e nelle societa' di cui al comma 1 dell'art. 4 del d.l. 95/2012";

c) al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 8/2007, in fine, dopo le parole: "non puo' essere superiore a tre" sono aggiunte le seguenti: ", fermo restando il rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 4 del d.l. 95/2012, nel caso in cui la societa' e' a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta";

d) in materia di assunzioni e trattamento economico del personale delle societa' direttamente o indirettamente controllate dalla Regione o da enti regionali, aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4 del d.l. 95/2012, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 dell'art. 4 del medesimo decreto-legge;

e) la Regione provvede alla messa in liquidazione, privatizzazione e riorganizzazione delle societa' dalla stessa partecipate, secondo i tempi e le modalita' previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del d.l. 95/2012;

f) alle acquisizioni di beni e servizi si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8-bis dell'art. 4 del d.l. 95/2012;

g) a decorrere dall'anno 2013, la Regione, gli enti regionali e le societa' dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi. Il limite di cui al primo periodo puo' essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia'

in essere. Sono fatte salve le eccezioni previste dal comma 2 dell'art. 5 del d.l. 95/2012. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011 (Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni), definiscono le modalita' di utilizzo delle autovetture di servizio per le rispettive amministrazioni;

h) la Regione assicura il risparmio complessivo non inferiore al 20 per cento degli oneri finanziari degli enti, agenzie ed organismi regionali comunque denominati e di qualsiasi natura, anche attraverso accorpamenti, soppressioni e razionalizzazioni dei medesimi enti soggetti, al fine di contenere la spesa e migliorare lo svolgimento delle funzioni amministrative, nel rispetto di quanto disposto dai commi 1 e 5 dell'art. 9 del d.l. 95/2012.

3. La Giunta regionale, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, puo' adottare atti di indirizzo rivolti anche agli enti ed agenzie regionali, nonche' alle societa' controllate direttamente o indirettamente dalla Regione stessa.

4. Gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale si adeguano alle misure di contenimento della spesa di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo il rispetto della specifica disciplina di settore.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 20 dicembre 2012

MARINI

(Omissis).